



**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
**DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA**  
**REGGIO CALABRIA**

*Ufficio del Procuratore della Repubblica*

***Il Procuratore della Repubblica***

Premessa la necessità di offrire indicazioni univoche riguardo alle modalità di ricezione degli atti provenienti dagli Avvocati alla luce dell'art. 3 del D.M. 29.12.2023 n. 217, essendosi rilevate diverse modalità operative all'interno dell'Ufficio che impongono l'adozione di una direttiva che ne garantisca, invece, l'uniformità;

Rilevato, per quanto qui più interessa, come l'art. 3 del D.M. 29.12.2023 n. 217, al comma 8, abbia disposto che il deposito degli atti a cura dei difensori nei fascicoli pendenti in indagini preliminari (con l'eccezione degli atti relativi ai procedimenti di impugnazione dei provvedimenti in materia di misura cautelare o in materia di sequestro probatorio), nonché nelle procedure di cui agli artt. 408, 409, 410, 411, 414 e 415 del codice di procedura penale (relative ai procedimenti di archiviazione e di riapertura delle indagini) ed ancora degli atti di nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall'articolo 107 del codice di procedura penale, debba avvenire esclusivamente per via telematica, attraverso il portale PDP;

Ritenuto, pertanto, che sia necessario garantire l'uniformità di trattamento di tutti gli Avvocati nelle modalità di deposito degli atti presso questo Ufficio;

Ritenuto come, in conseguenza, sia necessario regolare anche le modalità di gestione della ricezione delle PEC aventi ad oggetto la trasmissione di atti da parte del difensore ;

dispone

il deposito degli atti dei difensori nel fascicolo del procedimento penale di riferimento solo ove trasmessi attraverso il portale PDP, nei seguenti casi:

- fascicoli pendenti in fase di indagini preliminari (*ad eccezione degli atti relativi ai procedimenti di impugnazione dei provvedimenti in materia di misura cautelare o in materia di sequestro probatorio*)
- procedure di cui agli artt. 408, 409, 410, 411, 414 e 415 del codice di procedura penale;
- nomina di difensore, rinuncia o revoca del mandato difensivo, indipendentemente dallo stato del fascicolo.

Il deposito fisico dell'atto ovvero il deposito tramite PEC potrà avvenire *esclusivamente in relazione a fascicoli nei quali è stata esercitata l'azione penale ovvero nei procedimenti d'impugnazione dei provvedimenti in materia di misura cautelare o in materia di sequestro probatorio*.

Nel caso di deposito a mani di un atto difensivo per cui è obbligatorio il deposito tramite il portale PDP, pertanto non consentito, il personale amministrativo comunicherà al difensore che l'atto non sarà inserito nel fascicolo del relativo procedimento penale ai sensi del presente provvedimento.

Nel caso di trasmissione via PEC a questo Ufficio, a cura di un Avvocato di un atto per il suo deposito nel fascicolo del procedimento penale di riferimento, il Settore o il Funzionario dell'Ufficio che lo riceve lo trametterà (indicando il nominativo della persona fisica mittente) alla Segreteria del magistrato titolare del procedimento penale a cui si riferisce, affinché quest'ultima verifichi se si tratti di atto ricevibile via PEC, secondo i criteri sopra indicati; in caso positivo, l'atto sarà formalmente depositato al fascicolo, in caso negativo la Segreteria comunicherà (tramite PEO al mittente interno all'Ufficio da cui l'ha ricevuta) l'insussistenza del requisiti e l'atto non sarà formalmente depositato al fascicolo.

In quest'ultimo caso, al fine di agevolare la transizione al nuovo sistema, per un tempo di novanta giorni dalla data odierna, dall'indirizzo PEC che ha ricevuto l'atto non ricevibile con quella modalità, sarà inviata con il tasto "rispondi" una mail dal seguente tenore: *"Gent.le Avvocato, l'atto da Lei recapitato a questo Ufficio con la e-mail a cui si replica non è stato depositato al fascicolo, ai sensi dell'art. 3 comma 8 del D.M. n. 217/2023. La invitiamo, perciò, a procedere al deposito attraverso il portale PDP.*



*In proposito, le rammentiamo che la ricevuta di accettazione del deposito da parte del sistema PDP, non è ancora garanzia del suo formale ed effettivo deposito al fascicolo, giacché l'atto potrebbe essere rifiutato ove lei non indicasse correttamente: il procedimento penale a cui si riferisce, il magistrato titolare del procedimento, l'atto abilitante al deposito. La invitiamo, perciò, ad avere massima cura nella verifica dei suddetti dati ed a verificare l'avvenuto (o meno) deposito formale dell'atto da lei inserito al sistema PDP, secondo le indicazioni di cui all'art. 7 del "Provvedimento del Direttore Generale dei sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia, contenente le disposizioni relative al deposito con modalità telematica degli atti individuati dall'art. 1 del Decreto del Ministro della Giustizia del 4 luglio 2023 Portale deposito atti penali (PDP)" dell'11.7.2023."*

Manda alla Segreteria per la comunicazione al Personale amministrativo dell'Ufficio, ai Direttori, ai Procuratori della Repubblica Aggiunti, ai Presidenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria, Locri e Palmi, con richiesta, a questi ultimi, di massima diffusione tra gli avvocati dei rispettivi Fori.

Reggio Calabria, 9-2-2024

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
Giovanni Bombardieri

